

# FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34



<b>Cos'è</b>	Strumento di sostegno alla ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria, alla salvaguardia occupazionale nonché alla tutela dei marchi storici					
<b>A chi si rivolge</b>	<p style="text-align: center;"><b>Almeno una delle seguenti condizioni</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>1</b> Imprese titolari di marchi storici</td><td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>2</b> Società di capitali con dipendenti &gt; 250 (territorio nazionale, a livello di gruppo)</td><td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>3</b> Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Identificare lo stato di difficoltà (alternativo)</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>1</b> Stato di difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari: flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (si applica il CAPO II del DM)</td><td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>2</b> Stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (si applica il CAPO III del DM)</td></tr></table>	<b>1</b> Imprese titolari di marchi storici	<b>2</b> Società di capitali con dipendenti > 250 (territorio nazionale, a livello di gruppo)	<b>3</b> Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale	<b>1</b> Stato di difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari: flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (si applica il CAPO II del DM)	<b>2</b> Stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (si applica il CAPO III del DM)
<b>1</b> Imprese titolari di marchi storici	<b>2</b> Società di capitali con dipendenti > 250 (territorio nazionale, a livello di gruppo)	<b>3</b> Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale				
<b>1</b> Stato di difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari: flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (si applica il CAPO II del DM)	<b>2</b> Stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (si applica il CAPO III del DM)					
<b>Chi può presentare</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%; padding: 5px;"><b>1</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II</td><td style="width: 25%; padding: 5px;"><b>2</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II che trasferisce l'attività a terzi</td><td style="width: 25%; padding: 5px;"><b>3</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO III</td><td style="width: 25%; padding: 5px;"><b>4</b> Impresa subentrante che presenta sul Capo II e acquisisce l'impresa in stato di difficoltà ai sensi del capo II o III (cfr slide 3 e 4)</td></tr></table>	<b>1</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II	<b>2</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II che trasferisce l'attività a terzi	<b>3</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO III	<b>4</b> Impresa subentrante che presenta sul Capo II e acquisisce l'impresa in stato di difficoltà ai sensi del capo II o III (cfr slide 3 e 4)	
<b>1</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II	<b>2</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II che trasferisce l'attività a terzi	<b>3</b> Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO III	<b>4</b> Impresa subentrante che presenta sul Capo II e acquisisce l'impresa in stato di difficoltà ai sensi del capo II o III (cfr slide 3 e 4)			
<b>Cosa finanzia</b>	Piani di ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria e la salvaguardia dell'occupazione					
<b>Come</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ AuCap</li><li>▪ AuCap + garanzie</li><li>▪ Garanzia su AuCap sottoscritto da terzi</li><li>▪ AuCap + strumenti di quasi equity</li><li>▪ Contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale (solo a seguito di AuCap e per CAPO III)</li></ul>					

Avviare un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico (utilizzando il format di richiesta presente sul sito

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese/presenta-la-tua-impresa>) definendo:

- Le azioni da porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
- Le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società/alla prosecuzione dell'attività di impresa o le azioni per la ricerca di un possibile acquirente:
- Le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi

**Sei una società in difficoltà NON ai sensi degli orientamenti comunitari?**

## DISPOSIZIONI CAPO II

**Strutturazione dell'AuCap:**

- Invitalia: max **10 MLN/€**
- Co-investitore indipendente (no quote dell'attuale società): **≥ 30%** della complessiva operazione

**Caratteristiche partecipazione Invitalia:**

- Di minoranza
- **Exit** dopo max **5 anni** dall'acquisizione

**Sei una società in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari?**

## DISPOSIZIONI CAPO III

**Strutturazione dell'AuCap:**

- Invitalia: max **10 MLN/€**
- Contributo proprio (**25%** piccola impresa, **40%** media, **50%** grande) proveniente da risorse proprie, azionisti o creditori, o investitori terzi

**Caratteristiche partecipazione Invitalia:**

- Di minoranza
- **Exit** dopo max **5 anni** dall'acquisizione

**Presenta un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa \***

\* Format presente sul sito <https://fondosalvaguardia.invitalia.it>

## Intervento nel capitale di rischio di imprese NON in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari

### Impresa proponente interessata dall'Aumento di capitale

- **Impresa in difficoltà**
- **Impresa subentrante \*** che acquisisce l'impresa in difficoltà
- **Impresa in difficoltà che individua l'impresa acquirente \***

\* L'impresa subentrante e acquirente può essere una società esistente o una NewCo. In entrambi i casi l'operazione dovrà essere definita nell'ambito del CAPO II del D.M. in quanto:

- Nel caso di NewCo secondo l'articolo 21 degli orientamenti comunitari paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01, un'impresa di recente costituzione (NewCo) non è ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al CAPO III, anche quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi.;
- Nel caso di impresa esistente, l'intervento del Fondo Salvaguardia nel capitale dell'impresa cui è trasferita l'azienda è previsto solo per il Capo II (art. 13 co 1 del DM)

### Struttura dell'operazione

- Invitalia: max **10 MLN/€**
- Partecipazione complessiva di Invitalia:
  - di minoranza
  - exit a **5** anni
- Co-investitore indipendente: **≥ 30%** della complessiva operazione

#### ESEMPIO:

#### Operazione di investimento

Soggetto coinvolto	Capitale operazione (Milioni di Euro)	Capitale operazione (Percento)
Co-investitore terzo (min.)	6	55%
Invitalia (max.)	5	45%
<b>Totale AuCAP</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

#### Compagnie Pre e Post AuCap

Pre AuCaP	Nominale (Milioni €)	Quota (%)	Post AuCaP	Nominale (Milioni €)	Quota (%)
Soci Attuali	8	100%	Soci Attuali	8*	42,1%
			Invitalia	5	26,3%
			Co-investitore	6	31,6%
Capitale sociale	8	100%	Capitale sociale	19	100%

\* La valutazione sarà effettuata in sede di attività istruttoria

### Partecipazione a condizioni di mercato

- 1 Necessaria presenza co-investitore indipendente
- 2 Fondo e investitori condividono gli stessi rischi e benefici
- 3 Il Fondo realizza l'operazione di investimento pari passu con gli altri investitori
- 4 La partecipazione di minoranza deve essere comunque sufficiente a garantire ad Invitalia la presenza di figure di presidio e controllo sulla gestione della società

L'intervento **non può essere utilizzato** come strumento per ripianare le perdite

## Intervento nel capitale di rischio di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari

### Impresa proponente interessata dall'Aumento di capitale

#### Impresa in difficoltà \*

La prosecuzione dell'attività di impresa può essere attuata prevedendo la cessione dell'azienda a terzi. In tal caso è **l'impresa subentrante che può presentare domanda a valere esclusivamente sul capo II**, mentre i criteri di accesso (marchio, dipendenti o settore strategico, oltre allo stato di difficoltà) sono valutati considerando l'impresa in difficoltà che cede l'azienda (cfr. slide 3)

\* Escluse imprese dei settori: siderurgico, carbone, finanziario

### Struttura dell'operazione

- Invitalia: max **10 MLN/€**  
Partecipazione complessiva di Invitalia:
  - di minoranza
  - exit a **5** anni
- Apporto contributo proprio dell'impresa:
  - **50%** grandi imprese
  - **40%** medie imprese
  - **25%** piccole imprese

#### ESEMPIO: Operazione di investimento

Soggetto coinvolto	Capitale operazione (Milioni di Euro)	Capitale operazione (Percento)
Media Impresa	3,5	47%
Invitalia (max.)	4	53%
<b>Totale AuCAP</b>	<b>7,5</b>	<b>100%</b>

#### Compagine Pre e Post AuCap

Pre AuCaP	Nominale (Milioni €)	Quota (%)	Post AuCaP	Nominale (Milioni €)	Quota (%)
Soci Attuali	5	100%	<b>Soci Attuali</b>	8,5	68%
			Quota pre operazione	5 *	
			Contributo proprio (soci attuali/nuovi investitori)	3,5	
			<b>Invitalia</b>	4	32%
<b>Capitale sociale</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>21,7</b>	<b>100%</b>

\* La valutazione sarà effettuata in sede di attività istruttoria

### Partecipazione a condizioni di mercato

1. Necessario contributo proprio (esclusi flussi di cassa prospettici)
2. L'intervento si qualifica come aiuto di stato
3. Per le **Grandi Imprese** l'operazione è subordinata all'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea
4. La partecipazione di minoranza deve essere comunque sufficiente a garantire ad Invitalia la presenza di figure di presidio e controllo sulla gestione della società

L'impresa in difficoltà ai sensi del CAPO III può richiedere anche contributi a fondo perduto successivamente all'intervento nel capitale di rischio

Contributo annuo erogato per ciascun dipendente a cui è garantita la salvaguardia occupazionale

## Quantificazione dei contributi annui per dipendente \*


	Salvaguardia ≥ 70% e < 80%	Salvaguardia ≥ 80% e < 90%	Salvaguardia ≥ 90% e < 100%	Salvaguardia 100%
Imprese in aree svantaggiate	€ 3.750	€ 5.250	€ 6.750	€ 7.500
Imprese in aree NON svantaggiate	€ 2.500	€ 3.500	€ 4.500	€ 5.000

- **Durata** concessione del **contributo: 5 anni**
- **Mantenimento occupazione: 2 anni** successivi all'ultimo anno di erogazione del beneficio

- **Durata** concessione del **contributo: 3 anni**
- **Mantenimento occupazione: 2 anni** successivi all'ultimo anno di erogazione del beneficio

\* Percentuale calcolata sul n. totale dipendenti al mese antecedente la domanda; l'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione (comprensivo del contributo a fondo perduto) non può eccedere l'importo di 10 milioni di euro.

**GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE**  
*L'impresa presenta un rapporto sull'attuazione del programma di ristrutturazione entro il 28 febbraio di ciascun anno per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione*



## \* Tipologie di intervento

Assunzione di una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente. In aggiunta o in alternativa investimenti in *quasi equity*, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata.

Le diverse modalità di intervento sono da valutare in relazione all'operazione presentata e alla relativa analisi istruttoria.

L'operazione proposta deve comunque garantire il rientro delle somme investite da parte del Fondo Salvaguardia, entro un arco temporale massimo di cinque anni, con l'obiettivo di reinvestirle in nuovi interventi.

### Strumenti di intervento:

- **Azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio**
- **Obbligazioni** emesse dalla società e/o altre forme di supporto finanziario, alle quali sono di norma associati diritti di conversione, totale, in azioni o quote del capitale della società finanziata, a condizioni prefissate
- **Garanzie a supporto di una linea di credito** a sostegno del programma di ristrutturazione, concessa **in aggiunta all'acquisizione della partecipazione**
- qualsiasi **altro strumento o titolo** che permetta di acquisire gli strumenti finanziari
- **Garanzie a supporto della sottoscrizione dell'aumento di capitale** promosso da soggetti diversi da Invitalia
- **Altri strumenti finanziari partecipativi** ai quali sono di norma associati diritti di conversione totale in azioni o quote del capitale della società emittente e/o diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote del capitale (warrants) della società finanziata

## ALLEGATI: DEFINIZIONI

## Titolari di marchi storici

- I marchi d'impresa iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- Verifica sul sito [https://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini\\_storici/index/](https://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_storici/index/)

## Società di capitali con dipendenti > 250

- Numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale (come risultanti da attestazione contributiva al mese antecedente la domanda)

## Titolari di beni e rapporti di rilevanza strategica

- Imprese che svolgono la propria attività in **settori economici ritenuti strategici** ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività:
  - infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
  - tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  - sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
  - accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
  - libertà e pluralismo dei media.

Sono inoltre compresi:

- Settore finanziario compresi i settori creditizio e assicurativo
- settore sanitario inclusa la produzione, importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

**Per ulteriori valutazioni** circa la **strategicità** dei settori si rimanda all'**analisi del programma di ristrutturazione** la cui presentazione è preliminarmente effettuata al tavolo negoziale aperto presso la struttura per la crisi d'impresa.

## Investitore terzo indipendente

### Colui che non è socio dell'impresa in cui investe:

- Il FEI e la BEI quando investono a proprio rischio e con risorse proprie
- Le banche quando investono a proprio rischio e con risorse proprie
- Donazioni e fondazioni private
- Family offices e business angels
- Investitori aziendali (corporate)
- Imprese di assicurazione
- Fondi pensionistici
- Privati cittadini
- Istituzioni accademiche.

Al momento della costituzione di una nuova società tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa

## Investimenti in quasi equity

**Una tipologia di finanziamento che si colloca tra equity e debito, le cui caratteristiche sono:**

- Un rischio più elevato del debito di primo rango (senior)
- Un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity)
- Il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
- Non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa

Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity)

## Imprese in difficoltà ai sensi del CAPO II NON ai sensi degli orientamenti comunitari

- Impresa che presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

## Imprese in difficoltà ai sensi del CAPO III: definizioni ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01)

- Un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) Nel caso di società a responsabilità limitata (Srl, SAPA e S.p.A.), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto
  - b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate
  - c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
  - d) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
    - Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

### CHIARIMENTI

1. Una PMI costituita da meno di tre anni NON può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al precedente punto c)
2. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, essere considerata impresa in difficoltà salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.